



Ministero della Transizione Ecologica

Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza Sistemi Energetici e Geominerari

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e ss.mm.ii., e, in particolare, l'art. 1 in base al quale gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

VISTI il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

VISTO il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e ss.mm.ii, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

VISTA la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii, concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

VISTI il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e ss.mm.ii);

VISTO il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., recante norme in materia ambientale;

VISTA la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii, che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e ss.mm.ii., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;



VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii., recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e ss.mm.ii, recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

VISTA la nota n.2019-AGG-000467-P del 3.10.2019 (prot. MiSE n. 0021842 del 7.10.2019), comprensiva della relativa documentazione tecnica, con cui la Società A2A Gencogas S.p.A. ha presentato istanza di autorizzazione per la modifica della Centrale Termoelettrica sita nel Comune di Cassano d'Adda (MI) mediante la realizzazione del progetto "Centrale di Cassano d'Adda: impianto motori a gas";

CONSIDERATO che il progetto di modifica presentato dalla A2A Gencogas S.p.A. con nota n.2019-AGG-000467-P del 3.10.2019 consiste nell'installazione, all'interno della centrale esistente, di 6 motori endotermici alimentati a gas naturale, aventi potenza complessiva di 224 MWt e 110,6 MWe, ciascuno dotato di un proprio camino di 40 metri di altezza e relativo circuito fumi, comprensivo di sistema catalizzatore ossidante per l'abbattimento di CO, formaldeide e composti volatili del carbonio, e di un sistema SCR per l'abbattimento degli NOx;

VISTA la nota n.2019-AGG-000465-P del 3.10.2019, con cui la A2A Gencogas S.p.A. ha comunicato il valore complessivo delle attività da eseguire e allegato la relativa quietanza di pagamento, ai fini del versamento del contributo di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, e ss.mm.ii. e del Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, nonché della Circolare ministeriale del 4 maggio 2007;

CONSIDERATO altresì che la A2A Gencogas S.p.A., con nota prot. n. 2019-AGG-000466 del 3.10.2019, ha presentato al Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare istanza per l'avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. dal momento che, in base ai dettami di legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii;

VISTA la nota prot. n. 22030 del 8.10.2019 con cui il Ministero dello Sviluppo economico, a seguito della verifica dei requisiti tecnici ed amministrativi minimi necessari per l'ammissibilità dell'istanza:

- ha avviato il relativo procedimento per l'autorizzazione, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 7 della Legge 7 agosto n. 1990, n. 241 e ss.mm.ii. e del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. alla modifica della Centrale termoelettrica di Cassano d'Adda (MI) tramite la realizzazione del progetto: Centrale di Cassano d'Adda: impianto motori a gas";
- ha indetto la Conferenza di Servizi secondo la modalità semplificata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;
- ha contestualmente sospeso il procedimento autorizzativo, in attesa delle determinazioni del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Mare, considerato che, in base ai dettami di



legge, l'esito positivo della valutazione ambientale costituisce parte integrante e condizione necessaria per la conclusione del procedimento di cui al D.L. n. 7/2002 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 87158 del 6.08.2021 con cui il Ministro della transizione ecologica ha emanato, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il Decreto Ministeriale DM_2021-0000321 di giudizio positivo di compatibilità ambientale del progetto in epigrafe subordinato al rispetto delle condizioni ambientali, corredato dal parere n. 92 del 26 aprile 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dal parere del Ministero della cultura, espresso con nota prot. 17182 del 19 maggio 2021, dal parere della Regione Lombardia, espresso con D.G.R. XI/4175 del 30 dicembre 2020 e dal parere dell'Istituto Superiore di Sanità, espresso con nota prot. AOO-ISS-00 713 del 12 gennaio 2021;

VISTA la nota prot. n. 24580 del 4.08.2021 con cui l'Amministrazione procedente, preso atto della conclusione favorevole della procedura di valutazione ambientale, ha disposto il riavvio del procedimento autorizzativo, fissando contestualmente il termine per l'espressione dei pareri in 75 gg. e la data per la eventuale Conferenza di Servizi in modalità "sincrona" al 25 ottobre 2021, da effettuarsi solo in caso di elementi di complessità tal da renderla necessaria.;

CONSIDERATO che nel corso del procedimento, oltre a non essersi reso necessario l'espletamento della Conferenza di servizi in modalità "sincrona", sono stati acquisiti i seguenti pareri/nulla-osta/comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii:

- nota prot. MiBAC|DG-ABAP_SERV V|17/10/2019|0029206-P con cui il Servizio V della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del MIBACT ha comunicato che l'Ufficio competente ad esprimere il relativo parere di competenza è la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Milano;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 24506 del 7.11.2019 con cui il proponente ha trasmesso al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Milano la documentazione ai fini della richiesta di Valutazione ai sensi dell'art. 3 del d.p.r. n. 151/2011;
- nota pec acquisita al prot. MiSE n. 14611 del 14.07.2020 con cui il proponente ha comunicato al Comando Provinciale dei Vigili del fuoco di Milano l'intenzione di apportare, nell'ambito del progetto in parola [...] *“una modifica riguardante l'utilizzo di entrambi i due serbatoi disponibili per lo stoccaggio dell'olio lubrificante, passando da attività individuata al punto 12.2.B ad attività individuata al punto 12.3.C (vedi D.M. 07/08/2023 e D.P.R.151/2011)”*;
- nota acquisita al prot. 23094 del 13 ottobre 2020 con cui il gestore della rete di trasmissione nazionale Terna S.p.A. ha comunicato che:
 - a) in data 06.09.2019 la società A2A GENCOCAS S.r.l. ha richiesto a Terna la modifica della connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) per della centrale termoelettrica di “Cassano d'Adda” per l'installazione di 6 motori alternativi a combustione interna alimentati a gas naturale;
 - b) in data 09.10.2019 con lettera prot. TERNA/P20190070264 Terna ha comunicato la Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la connessione, che prevede il mantenimento dello schema attuale di connessione;



- c) in data 17.01.2020 la Società A2A GENCOGAS S.P.A. ha accettato la STMG suddetta.
- nota prot. ENAV\U\0101434\09-08-2021\OPS/OC/DSA/AND con cui l'ENAV ha comunicato la procedura per effettuare la valutazione preliminare ai fini della verifica di potenziali impatti alla navigazione aerea, precisando le modalità per effettuare, qualora necessario, l'iter autorizzativo dell'ENAC;
 - nota prot. n. ENAC-TNO-19/08/2021-0094143-P con cui l'Enac ha comunicato la procedura da seguire ai fini della valutazione di propria competenza;
 - nota pec acquisita al prot. MiSE n. 28069 del 17.09.2021 con cui il proponente ha trasmesso la dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., con riferimento alla clausola anti-*pantouflage*, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.ii.;
 - nota pec acquisita al prot. MiSE n. 29760 del 5.10.2021 con cui la Regione Lombardia ha trasmesso la delibera della Giunta regionale della Lombardia n. XI/5331 del 4 ottobre 2021 con cui l'ente ha espresso l'intesa di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 7 febbraio 2002 n. 7 e ss.mm.ii. ai fini del rilascio, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dell'autorizzazione unica.
 - comunicazione pec acquisita al protocollo MiSE n. 31443 del 20 ottobre 2021 con cui il Proponente ha trasmesso alla scrivente amministrazione:
 - d) nota prot. 1379 del 14 gennaio 2020 con cui il Comando provinciale dei VVFF di Milano, con riferimento alla documentazione progettuale presentata, ha trasmesso il proprio parere di conformità condizionato al rispetto di prescrizioni;
 - e) nota prot. 39449 del 29 settembre 2020 con cui il Comando provinciale dei VVFF di Milano, sulla base delle modifiche presentate dal proponente di cui alla suddetta nota prot. MiSE n. 14611 del 14.07.2020, ha espresso parere favorevole con prescrizioni alla realizzazione del progetto.

VISTA la Delibera di Giunta (D.G.R.) n. XI/5331 del 4 ottobre 2021 acquisita al protocollo interno n.29760 del 5.10.2021, con cui la Regione Lombardia ha rilasciato l'atto di intesa alla realizzazione del progetto, vincolato al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel DM 321 del 03.08.2021 con il quale il Ministro della transizione ecologica – di concerto con il Ministro della cultura - ha emanato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto stesso;

VISTA la nota prot. n. 31606 del 22 ottobre 2021, con cui il Ministero della transizione ecologica, in considerazione della favorevole conclusione dell'istruttoria e dell'acquisizione dell'Intesa Regionale, ha comunicato la conclusione del procedimento e la determinazione di adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento, subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate ad esprimere il relativo parere;



PRESO ATTO che l'istanza di modifica proposta è finalizzata a ottenere l'autorizzazione unica prevista dal Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii. e che l'autorizzazione unica costituisce titolo a realizzare l'intervento, in conformità al progetto approvato dalla Conferenza di servizi, come modificato in ottemperanza delle conseguenti prescrizioni, fermo restando le successive valutazioni del Ministero della transizione ecologica in particolare gli adempimenti in materia di esercizio dell'impianto (A.I.A.);

CONSIDERATO che la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni compete alle stesse Amministrazioni che le hanno espresse nel corso del procedimento, se non diversamente previsto;

VISTI gli atti d'ufficio, i pareri espressamente formulati e quelli acquisiti ai sensi e per gli effetti dell'14-bis, comma 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii;

CONSIDERATA la positiva conclusione dell'istruttoria;

D E C R E T A

Art. 1

Autorizzazione

1. La A2A Gencogas S.p.a., con sede in Corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI), codice fiscale e partita iva 01995170691, è autorizzata, ai sensi e per gli effetti del Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e ss.mm.ii, alla modifica della centrale termoelettrica di Cassano d'Adda (MI) mediante la realizzazione del progetto "Centrale di Cassano d'Adda: impianto motori a gas", come specificato ed in conformità al progetto presentato nell'istanza n.2019-AGG-000467-P del 3.10.2019 e nel rispetto vincolante delle prescrizioni e condizioni formulate dalle Amministrazioni interessate nel corso del procedimento e riportate al successivo art. 4.

Art. 2

Progettazione delle opere

1. La realizzazione degli interventi avviene in conformità al progetto definitivo, predisposto in coerenza con il progetto preliminare presentato dalla A2A Gencogas S.p.a. con l'istanza prot. n.2019-AGG-000467-P del 3.10.2019 e integrato con le eventuali modifiche necessarie ad ottemperare alle prescrizioni espresse dalle Amministrazioni interessate, rilasciate durante la Conferenza di servizi.
2. In caso di necessità di varianti al progetto definitivo, da effettuare anche in corso d'opera, non rientranti nella fattispecie di cui all'art. 62 del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120 del 11/09/2020 e diverse da quelle necessarie per il recepimento delle prescrizioni di cui all'art. 4, A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a presentare relativa istanza alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, ai sensi del D.L. 7/2002 e ss.mm.ii..
3. Entro la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto, la A2A Gencogas S.p.a.



provvede a trasmettere copia del progetto esecutivo “come costruito” alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica, alla Regione Lombardia, al Comune di cassano d’Adda nonché a tutte le Amministrazioni coinvolte nel procedimento che ne facessero esplicita richiesta.

4. Qualora alcune parti di impianto necessitino di essere realizzate in una fase successiva alla messa in esercizio della nuova centrale, il termine per la trasmissione del progetto esecutivo relativo a tali parti di impianto, di cui al comma precedente, si intende prorogato fino alla data del loro completamento.

Art. 3 Programma dei lavori

1. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a inviare preventiva comunicazione della data di avvio dei lavori al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della cultura e alla Soprintendenza territorialmente competente, al Ministero dell’Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, alla Regione Lombardia nonché al Comune di Cassano d’Adda, evidenziando lo stato d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
2. La comunicazione di cui al comma 1 è trasmessa anche a tutte le Amministrazioni e/o Enti eventualmente interessati alla verifica d’ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 4.
3. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a realizzare le attività autorizzate in conformità al cronoprogramma presentato ovvero entro 30 mesi dalla data di avvio lavori di cui al comma 1.
4. Nel caso in cui sia necessaria una proroga dei termini di cui al comma 3, anche ai fini del completamento delle procedure AIA, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a formalizzare apposita richiesta di proroga alla Direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del Ministero della transizione ecologica.

Art. 4 Prescrizioni

1. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta al rispetto delle prescrizioni di cui ai successivi commi, formulate dalle Amministrazioni interessate che, se non diversamente ed esplicitamente disposto, sono tenute alla verifica del loro esatto adempimento provvedendo ai controlli del caso. Restano comunque ferme tutte le prescrizioni dettate da Amministrazioni, Enti e soggetti competenti alle rispettive verifiche di ottemperanza e derivanti da nulla osta, pareri e atti di assenso comunque denominati acquisiti nel corso del procedimento e non puntualmente elencate nel presente articolo.
2. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a comunicare al Ministero della transizione ecologica - Direzione generale per le Infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari:



- a) l'avvenuto deposito del progetto definitivo, sulla cui base verranno eseguite le operazioni autorizzate con il presente provvedimento, presso gli uffici comunali competenti in materia di edilizia;
 - b) il nominativo del direttore dei lavori responsabile, ai sensi delle norme vigenti, della conformità delle opere al progetto definitivo presentato;
 - c) la data di avvio dei lavori di cui all'art. 3, comma 1.
3. Ai fini di cui al comma 2, dalla data di inizio lavori sino alla conclusione delle verifiche di ottemperanza delle suddette prescrizioni, la A2A Gencogas S.p.a. è tenuta a trasmettere al Ministero della transizione ecologica, al Ministero della Cultura e alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio territorialmente competente, al Ministero dell'Interno, al Ministero della Salute, al Ministero della Difesa, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco territorialmente competente, nonché alla Regione Lombardia e al Comune di Cassano d'Adda un rapporto concernente lo stato dell'intervento realizzato e l'ottemperanza alle prescrizioni di cui al presente articolo, nel formato approvato da questa medesima Direzione generale con nota n. 0018393 del 05/11/2007.
4. La A2A Gencogas S.p.a. è tenuta al rispetto delle seguenti **prescrizioni/condizioni** previste da enti/società/amministrazioni intervenuti nel procedimento autorizzativo, che si ritengono vincolanti per la validità della presente autorizzazione:
- a) **Prescrizioni contenute nel DM 321 del 2 agosto 2021 del Ministero della transizione ecologica, fissate dalla CT VIA-VAS, dall'ISS, dal MIC e dalla Regione Lombardia** (fare riferimento al provvedimento di VIA).
 - b) **Prescrizioni della Regione Lombardia espresse con DGR n. XI/5331 del 4 ottobre 2021**
“[...] la società è vincolata al rispetto delle indicazioni e prescrizioni contenute nel DM 321 del 03.08.2021 con il quale il Ministro della transizione ecologica – di concerto con il Ministro della cultura - ha emanato la pronuncia di compatibilità ambientale del progetto stesso.
 - c) **Prescrizioni dell'Ufficio Prevenzione Incendi del Comando dei Vigili del Fuoco di Milano espresse con nota prot. n. 1379 del 13 gennaio 2020 e con nota prot. n. 39449 del 29 settembre 2020**
“[...] siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendio applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata all'istanza [...]”
“[...] il titolare dell'attività è tenuto a produrre, a lavori ultimati e preventivamente all'esercizio dell'attività, la SCIA antincendio, in conformità all'art. 4 del DPR 151/11, corredata dalla documentazione prevista nell'allegato II al DM 07/08/12 da redigersi, ove non già definita da specifiche normative, utilizzando gli appositi modelli pubblicati nel sito istituzionale <http://www.vigilfuoco.it> [...]”
“[...] le strutture delle due sale macchine, all'interno delle quali è prevista l'installazione dei nuovi gruppi di generazione (in totale sei motori endotermici) alimentati a gas metano, dovranno essere di tipo incombustibile (classe A1 di reazione al fuoco)



l'intervento dei rilevatori di fiamma, previsti all'interno delle due sale macchine di cui al punto precedente, dovrà determinare anche l'intercettazione delle linee di alimentazione del gas metano secondo le previsioni del punto 6.1 del Capo III dell'allegato al D.M. 13/07/2011

dovrà essere garantito per i due trasformatori in olio (denominati TR1 e TR2) il rispetto integrale del punto 3 del Titolo II dell'allegato al D.M. 15/07/2014

la stazione di decompressione del metano, unitamente alle tubazioni del gas a valle della stessa, dovranno garantire il rispetto integrale (per quanto non rilevabile dalla documentazione tecnica allegata alla istanza di valutazione del progetto) del D.M. 17/04/2008

Per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica e dalla relazione tecnica, dovranno, in ogni caso, essere integralmente osservate le regole tecniche ed i criteri di sicurezza antincendio in vigore, nonché le norme di buona tecnica applicabili (in particolare norme CEI, UNI, ecc.).

si ricorda l'obbligo di:

- *Attuare, se applicabili, gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81 del 09.04.2008;*
- *Attuare, se applicabili, i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro previsti dal DM 10.03.1998;*
- *Installare e mantenere a regola d'arte, in conformità al disposto della L. 186 del 01.03.1968 e del DM 37 del 22.01.2008, gli impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche;*
- *Installare e mantenere a regola d'arte, in conformità alle regole tecniche e alle norme di buona tecnica, i sistemi, presidi e impianti antincendio dell'attività [...]"*

Art. 5

Esercizio ai fini ambientali

1. L'esercizio dell'impianto ai fini ambientali, così come modificato a seguito dell'iniziativa autorizzata, rimane disciplinato da un autonomo provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), nei termini previsti dalla normativa in materia e richiamati in premessa.

Art. 6

Pubblicazione e ricorsi

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito *Internet* del Ministero della Transizione ecologica (<http://www.minambiente.it>).



3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e ss.mm.ii., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Mariano Grillo)